

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. Delibera: 37 Data: 20/04/2009	Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI DI SALA GIOCHI E PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO.
---	--

L'anno duemilanove, il giorno venti, del mese di Aprile alle ore 21:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale i Sigg.ri:

MATRICARDI M. LUIGINA	P	ORSI STEFANO	A
ORRÙ MASSIMILIANO	P	MALTONI MELELIA	P
GAMBUTI ALFIO	P	MORETTA TOMMASO	P
OLIVIERI PIER GIORGIO	P	ROGAZZO GIUSEPPE	P
PASQUINONI DANIELA	P	PULCINELLI PARIDE	P
ZANGHERI ANTONIO	P	SAMPAOLO ALDO	P
CAVALLUCCI MARZIO	P	ISIDORO DAVIDE	P
LEARDINI MONICA	P	CORZANI DINO GARDINO DETTO "GIANNI"	P
		GAIA ANGELINO	P

Presiede Maria Luigina Matricardi nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanna Egidi

Sono nominati scrutatori dal signor Presidente i Signori:

ISIDORO DAVIDE
CAVALLUCCI MARZIO
ZANGHERI ANTONIO

La seduta è ordinaria.

OGGETTO: Approvazione del regolamento per la disciplina degli esercizi di sala giochi e per l'installazione di apparecchi da gioco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Considerato che l'art. 19, punto 8, del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, attribuisce al Comune la competenza al rilascio di licenza per l'apertura di sale giochi, sale biliardo e altri giochi leciti ed attività similari, disciplinata dall'art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), approvato con R.D. 18.6.1931 n.773, e successive modifiche ed integrazioni.

Ritenuto di dovere regolamentare l'attività di sala giochi nell'ambito del territorio comunale e l'installazione di apparecchi da gioco negli esercizi pubblici e commerciali;

Vista ed esaminata la proposta di Regolamento predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Attività Economiche: Ispettore di P.M. De Conti Gianfranco, e ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

Ritenuto conseguentemente di approvare in via definitiva il Regolamento per la disciplina degli esercizi di sala giochi e per l'installazione di apparecchi da gioco;

Visto il Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003, recante "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, lett. b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati";

Visto il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), approvato con R.D. 18.6.1931 n.773, e successive modifiche ed integrazioni

Visto il Regolamento di esecuzione del Tulps, approvato con R.D. 6.5.1940 n. 635.

Tutto ciò premesso:

PROPONE

1. Di approvare in via definitiva l'allegato "Regolamento per la disciplina degli esercizi di sala giochi e per l'installazione di apparecchi da gioco";
2. Di dare atto che la presente proposta non comporta impegno di spesa.

PARERI EX ART. 49 DLgs. 18 agosto 2000 n. 267:

RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO - FAVOREVOLE - DOTT.SSA MARISA MONTANARI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI DI SALA GIOCHI E PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO.

ART. 1 - FONTI LEGISLATIVE

Il presente regolamento disciplina le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti a sala giochi e le modalità di installazione e gestione degli apparecchi per giochi leciti in altri locali.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), approvato con R.D. 18.6.1931 n.773, e successive modifiche ed integrazioni

Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6.5.1940 n. 635.

L'art. 19, punto 8, del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, attribuisce al Comune il rilascio di licenza per l'apertura di sale giochi, sale biliardo e altri giochi leciti ed attività similari, disciplinata dall'art. 86 del Tulps), ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11, 12 e 92 dello stesso Tulps.

Da specifiche disposizioni normative statali , attualmente dal Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003, recante "determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, lett. b), del Tulps, che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati.

Art. 2 - DEFINIZIONE DI SALA GIOCHI.

Ai sensi del presente regolamento per sala giochi s'intende un pubblico esercizio ove, dietro pagamento delle tariffe previste e portate a conoscenza dei frequentatori nelle forme normativamente stabilite, sono posti a disposizione dei clienti apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui all'art. 110 del Tulps, nonché apparecchi automatici da trattenimento (ad esempio: juke box, cine box, radio, televisori, mangianastri, lettori c.d. e similari).

Art. 3 - LICENZE.

L'apertura di nuove sale giochi o il trasferimento di quelle esistenti è subordinato al possesso della licenza rilasciata dal competente Ufficio Attività Economiche, che accerterà preventivamente l'adeguata sorvegliabilità del locale, ai sensi dell'art. 153 del R.D. 06 maggio 1940 n. 635; e i limiti di distanza di cui al successivo art. 5

E' ammessa la rappresentanza, ai sensi dell'art. 8 del Tulps, a condizione che la persona indicata come tale possieda i requisiti soggettivi previsti dallo stesso Tulps e dal relativo regolamento d'esecuzione.

Le licenze sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali ed alle aree in esse indicate; l'esercizio dell'attività può essere temporalmente limitato dall'autorità sanitaria.

Art. 4 – CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI.

Se il titolare della licenza interrompe l'attività di sala giochi per un periodo superiore a trenta giorni continuativi, deve darne comunicazione al Comune.

Art. 5 – CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE.

Il rilascio di una nuova licenza e l’autorizzazione al trasferimento di una attività esistente, sono subordinate al possesso di un locale avente la destinazione d’uso compatibile, deve possedere i requisiti richiesti dal Piano Regolatore Generale, dal Regolamento Edilizio e dal Regolamento di Igiene Pubblica e da eventuali strumenti successivi.

Non costituisce superficie utile l’area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi.

Non potrà essere rilasciata una nuova licenza o l’autorizzazioni al trasferimento di un attività esistente, qualora l’esercizio si collochi in prossimità di scuole, ospedali, chiese e di altri luoghi di culto, e comunque ad una distanza non inferiore a metri lineari 150 (centocinquanta) da questi luoghi.

Inoltre, non potrà essere rilasciata una nuova licenza o l’autorizzazioni al trasferimento di un’attività esistente, qualora l’esercizio si collochi ad una distanza inferiore a 50 ml da altra sala giochi

In caso di forza maggiore, o per altri gravi motivi discrezionalmente valutabili, può essere consentito il trasferimento di un esercizio anche in deroga alla previsione di cui ai punti precedente , comunque, ad una distanza non inferiore a 50 ml.

Si considerano cause di forza maggiore:

- a) l’inagibilità dei locali dichiarata dalla Pubblica Autorità;
- b) l’inidoneità igienico sanitaria dei locali, non sanabile mediante interventi di natura edilizia ed impiantistica, accertata dall’autorità sanitaria;
- c) la risoluzione contrattuale dovuta a comprovate cause non imputabili al locatario.

La sussistenza di una o più delle cause di cui al comma precedente deve essere dimostrata dal richiedente.

La distanza formante oggetto di misurazione deve essere ricavata misurando il percorso pedonale più breve che congiunge i punti mediani degli accessi più prossimi degli esercizi.

ART. 6 – RICHIESTA DI LICENZA E DOCUMENTI A CORREDO.

Il richiedente di una nuova licenza o del trasferimento della licenza o di modifica della superficie utile, deve presentare apposita domanda in bollo, con indicato:

- a) le proprie complete generalità o, nel caso di società, la ragione sociale, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) il numero di codice fiscale;
- c) la superficie utile del locale, l’ubicazione e la denominazione dell’esercizio;
- d) elenco e descrizione di ciascun apparecchio da gioco da installarsi, nonché la relativa superficie occupata;
- e) di essere in possesso dei requisiti morali richiesti dalla legge..

e deve allegare:

1. Copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza, ed in caso di cittadino extracomunitario fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;
1. In caso di Società, copia dell’atto costitutivo della stessa regolarmente registrato, ovvero Visura Camerale del Registro Imprese.
2. Piantina planimetrica del locale, firmata da un tecnico abilitato, atta alla completa rappresentazione delle caratteristiche strutturali e funzionali di tutti i locali con relative

superfici oggetto di autorizzazione e di quella destinata a parcheggio e/o con l'indicazione dei parcheggi presenti nelle vicinanze.

3. Certificato di agibilità;
4. Autocertificazione, resa da un tecnico abilitato, attestante la destinazione d'uso compatibile, la superficie utile del locale e le distanze di cui al precedente art. 5, nonché il sistema di insonorizzazione; e dalla dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alle norme di sicurezza vigenti (oppure il Certificato di conformità CE dell'impianto elettrico)
5. Relazione di un tecnico competente in acustica come previsto dall'art. 2 della Legge 447/95 che dimostri l'adozione di interventi diretti a contenere le emissioni sonore previste dal DPCM 14.11.97 sia in periodo diurno che notturno.
6. Nulla Osta del Ministero dell'Economia e delle Finanze per ogni videogioco (previsto dall'art. 38 della legge 23.12.2000 n. 388, come sostituito dall'art. 22, comma 3, della L. 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni),
7. Copia del Certificato Prevenzioni Incendi nel caso di locale con **più di 100 (cento) posti**, oppure, in via provvisoria, copia della dichiarazione di inizio attività presentata ai VV.FF., in attesa del relativo sopralluogo; in caso di subingresso senza modifiche al locale **richiesta di voltura della pratica prevenzione incendi (mod. 21.5)**

Art. 7 – PRESCRIZIONI.

E' fatto obbligo all'esercente:

- a) di attivare l'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio del titolo autorizzatorio o, in caso di subingresso, entro lo stesso termine, decorrente dalla data dell'effettivo trasferimento dell'azienda;
- b) esporre fuori dall'esercizio l'insegna con la scritta "SALA GIOCHI".
- c) di tenere esposti, all'interno dell'esercizio ed in luogo ben visibile al pubblico, la licenza, le tariffe, i regolamenti dei giochi e la tabella dei giochi non consentiti, vidimata dal Sindaco e rilasciata dal competente Ufficio Attività Economiche;
- d) di destinare al posizionamento dei giochi uno spazio non superiore al 60% della superficie utile interna; tale prescrizione comprende anche gli apparecchi ed i congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del Tulp, la cui installazione potrà avvenire nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003;
- e) di esercitare l'attività nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme violate.

Il possesso dei requisiti di cui al precedente punto e) sono l'obbligatori al momento del rilascio del titolo autorizzatorio

Trovano, inoltre, applicazione le ulteriori prescrizioni e limitazioni stabilite in provvedimenti dell'Amministrazione comunale, nonché quelle previste da specifiche disposizioni normative statali (attualmente Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003).

Nell'attività di sala giochi dove viene esercitata anche l'attività complementare di somministrazione alimenti e bevande ai sensi della Legge Regionale n° 14/2003, art. 5, comma 5, lett. a), il titolare dovrà esporre, in modo ben visibile, un cartello dal quale si evince che la somministrazione è consentita ai soli soggetti che usufruiscono della sala giochi

Nei locali dovranno essere apposti cartelli indicanti il divieto di fumo ed il gestore dovrà curare l'osservanza di tale divieto.

ART. 8 - ETA' RICHIESTA PER FRUIRE DELLA SALA GIOCHI

E' consentito l'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del Tulpis soltanto ai maggiorenni di anni 18.

Per i restanti giochi il divieto vale per i minori di anni 14 se non accompagnati da persona legata al minore da vincolo di parentela, adozione e affiliazione.

ART. 9 - ORARI DI ESERCIZIO.

Gli orari di apertura e chiusura delle sale giochi, eventualmente diversificati per zone, sono determinati con ordinanza del Sindaco.

In caso di accertata incompatibilità con le attività circostanti, con il rispetto della quiete pubblica e privata e dell'ordine pubblico, il Sindaco può ordinare che sia effettuato., per i singoli casi, un orario inferiore a quello massimo autorizzabile.

E' obbligatorio esporre all'esterno della sala giochi un cartello indicante gli orari di apertura e di chiusura.

I giochi leciti installati in strutture diverse dalla sala giochi possono essere utilizzati esclusivamente durante l'orario di apertura delle attività principali, salvo limitazioni e/o riduzioni di orario imposti con ordinanza sindacale

Art. 10 – TRASFERIMENTO IN GESTIONE O IN PROPRIETA' DELL'AZIENDA.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento della licenza a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal Tulpis e dal relativo regolamento d'esecuzione.

Il subentrante può continuare l'attività del dante causa solo dopo aver presentato la relativa domanda al Comune.

Qualora, entro sei mesi dalla data di trasferimento dell'azienda, l'interessato non presenta domanda di subingresso, decade dal diritto di esercitarle l'attività.

Il suddetto termine può essere prorogato per comprovate cause di forza maggiore non imputabili all'interessato.

La denuncia deve essere corredata dai seguenti documenti:

- documentazione comprovante la disponibilità dell'azienda;
- copia dell'atto costitutivo o Visura camerale, qualora il subentrante sia una società;
- dichiarazione comprovante la disponibilità dei locali;
- licenza preesistente.

Art. 11 – DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA LICENZA.

Le licenze di cui all'art. 3 decadono:

- a) quando il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del suo rilascio, ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio;

- c) quanto, in caso di subingresso, il cessionario non dia inizio all'attività entro sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha ottenuto la disponibilità dell'azienda, salvo comprovati casi di forza maggiore.

Le licenze possono essere sospese:

- a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti;
- b) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste nel decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003.

Le licenze possono essere revocate:

- a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione della licenza o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;
- b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse.

Art. 12 – INSTALLAZIONE DI SINGOLI APPARECCHI NEGLI ESERCIZI PUBBLICI DIVERSI DALLE SALE GIOCHI.

L'installazione degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 del Tulp, all'interno dei pubblici esercizi muniti di licenza rilasciata ai sensi degli artt. 86 e 88 del Tulp, diversi dalle sale giochi, non è soggetta a denuncia d'inizio attività.

L'installazione di giochi leciti, meccanici ed elettromeccanici non compresi nell'art. 110 del Tulp, all'interno dei pubblici esercizi muniti di licenza rilasciata ai sensi degli artt. 86 e 88 del Tulp, diversi dalle sale giochi, è soggetta a denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 07 agosto 1990, n. 241.

L'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7 presso esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di licenza rilasciata ai sensi degli artt. 86 e 88 del Tulp, sarà soggetta a rilascio di Licenza di cui all'art. 86, comma 3, del Tulp.

La denuncia d'inizio attività deve rispettare i limiti numerici di seguito indicati:

- a) per gli apparecchi ed i congegni disciplinati dal Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003, l'installazione dovrà avvenire nei limiti e con l'osservanza delle prescrizioni indicate nello stesso Decreto;

Poiché nella Regione Emilia-Romagna gli esercizi di cui al comma 1 dell'art. 2 del Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003 (*bar, caffè ed esercizi assimilabili*) e quelli di cui al comma 2 dello stesso articolo (*ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili*), sono raggruppati in unica tipologia, per quanto dispone la L.R. 26 luglio 2003 n. 14, le condizioni ed i limiti di installabilità degli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del Tulp, sono desunti dalla classificazione tipologica prevista nell'autorizzazione sanitaria degli stessi esercizi. La medesima classificazione tipologica distingue, ai medesimi fini dell'installazione di apparecchi e congegni, gli esercizi di cui al comma ottavo dello stesso art. 2 del Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003 (*circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili di cui al D. P.R. 4 aprile 2001, n. 235*).

Nei pubblici esercizi ove si svolgono attività riconducibili a diverse tipologie (es. bar e ristorante) il numero di apparecchi e congegni di cui al Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003, che sono installabili è quello previsto per l'attività prevalente, considerata in termini di superficie utile destinata.

b) tuttavia, senza autorizzazione per l'apertura di una sala giochi, non si possono installare presso pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi alberghieri, complessi ricettivi o complementari a carattere turistico sociale (alberghi e ostelli per la gioventù, campeggi, case per ferie, spacci di enti collettivi e assistenziali, circoli privati, ecc.) più di 5 (cinque) apparecchi da gioco in totale.

Sono esclusi dal limite numerico di cui sopra: i ping-pong, i biliardi, le carambole, i giochi alle carte, i giochi di società, nonché gli apparecchi o gli impianti per la diffusione sonora o di immagini (juke box, cine box, radio, televisori, mangianastri, lettori c.d. e similari).

Negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'installazione di tutti gli apparecchi di cui all'art. 110 del Tulp, non è consentita nei locali adibiti ad attività di ristorazione (sale da pranzo). Negli alberghi e negli esercizi assimilabili tutti gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 del Tulp devono essere collocati in aree specificamente dedicate diverse, in ogni caso, dai locali adibiti ad attività di ristorazione (sale da pranzo).

Ai fini di prevenzione dell'inquinamento acustico, nelle aree esterne di pertinenza delle sale giochi e degli altri esercizi pubblici è ammessa esclusivamente l'installazione di giochi per bambini.

E' possibile ottenere per periodo di tempo e orari determinati, su motivata richiesta in carta resa legale, il rilascio di autorizzazione ad installare e fare funzionare all'esterno dei suddetti locali degli apparecchi da intrattenimento con esclusione assoluta dei videogiochi.

ART. 13 – SANZIONI.

Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione nazionale in materia (attualmente Decreto Direttoriale 21 maggio 2003, in G.U. 27 maggio 2003 n. 121), le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato o non siano sanzionate da altre leggi o regolamenti, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689.

Resta fermo il rimando dell'apparato sanzionatorio delle disposizioni del TULPS

Art.14 – NORME TRANSITORIE.

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento:

- Le licenze di sala giochi già rilasciate sono confermate;
- Le domande giacenti in istruttoria presso gli uffici comunali, non ancora definite, saranno esaminate e decise in base alle disposizioni più favorevoli per il richiedente.

E' presente alla seduta con funzioni referenti l'ispettore di P.M. De Conti Gianfranco, istruttore direttivo alle attività economiche;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il D.lg. 267/2000;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore incaricato;
- Udita sull'argomento l'introduzione del Sindaco e la relazione dell'Assessore alle Attività Economiche Sig. Olivieri Pier Giorgio;
- Preso atto del dibattito seguitone risultante da integrale trascrizione da nastro magnetico della seduta depositata agli atti del presente provvedimento nel corso della quale sono intervenuti per richiesta di chiarimenti, forniti dall'ispettore De Conti, i consiglieri: Gaia Angelino, Pulcinelli Paride ed Isidoro Davide;
- Ritenuto di dovere provvedere;
- A voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

1. Di approvare in ogni sua parte la proposta di delibera riportata in narrativa.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
MATRICARDI M. LUIGINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIOVANNA EGIDI

n. albo 130 Data

La presente deliberazione viene affissa in data odierna
all' Albo Pretorio Comunale.

IL RESPONSABILE
DOTT. MARISA MONTANARI

-
- Invio al Difensore Civico per iniziativa dei Consiglieri n. _____ del _____
 - Invio al Co.Re.Co (se non istituito il Difensore Civico) n. _____@_____ del _____
 - In quanto trattasi di materia di cui all'art. 126, Dlgs n. 267/2000
 - Per iniziativa dei Consiglieri ai sensi dell'art. 127, commi 1e 2, Dlgs n. 267/2000

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi
dal _____ al _____

IL RESPONSABILE
DOTT. MARISA MONTANARI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, Dlgs n. 267/2000)
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10° giorno dalla avvenuta pubblicazione (Art. 134, comma 3, Dlgs n. 267/2000) _____

Coriano, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIOVANNA EGIDI